

Tab. A – esempi di diversi profili definitivi del castagneto da frutto, dell'abbandono culturale, delle tipologie di intervento.

Regione e norma di riferimento	Definizione di castagneto da frutto	Abbandono	Note
Emilia Romagna Reg. Reg. 1 agosto 2018 n. 3	art. 1 il castagneto da frutto rientra nella sfera della normativa forestale; <i>Art. 2 c. 1 lett b: "Castagneto da frutto": area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un'estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza all'effettuazione di specifiche pratiche culturali, in particolare innesti e potature. Tali soprassuoli corrispondono ai "castagneti da frutto in attualità di coltura" ai sensi della normativa nazionale.</i>	<i>Un castagneto non è più riconosciuto in attualità di coltura "da frutto" e definito "abbandonato", dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e differente funzione prevalente.</i>	Art. 46 - taglio di altre essenze nei castagneti in costanza di coltura <i>senza autorizzazione e comunicazione</i> ; art 47- recupero castagneti abbandonati e conversione cedui a frutto: necessità di autorizzazione; estirpazione ceppaie <i>eventuale</i> . (nel Lazio è obbligatoria)
Campania Reg. Reg. 12/11/2018 n. 11 Reg. Reg. 20/06/2022 n. 4, che modifica il Reg. Reg. 28/09/2017 n. 3 art. 20	Art. 2 lett. a) castagneto da frutto: impianto specializzato con esclusiva o prevalente presenza di piante di C. sativa, crenata e ibridi, innestate per almeno il 70% dei soggetti presenti o almeno 70 piante/ettaro Art. 4 c. 1 lett. c) ... non costituiscono aree boscate i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino culturale ...	Castagneti non soggetti a regolare pulizia ed abbandonati da più di 15 anni	Il Reg. regionale 20/06/2022, art. 1, recepisce il DM 12 agosto 2021 n. 365201: <i>non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali...:</i> <i>a) le formazioni di specie arborea, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono culturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale</i>
Lazio L.R. 39/2002 e Reg. Reg. 7/2005 PTPR Lazio	il castagneto da frutto è assimilato a bosco da L. R. 39/2002, art. 4 c. 1 lettere a) e d): <i>Ai fini della presente legge costituiscono bosco: a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;</i> <i>d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);</i> Il PTPR, invece assimila a bosco <i>i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento.</i>	Castagneti che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi 10 anni	Ripristino del castagneto in abbandono previa autorizzazione e progetto di miglioramento con cronogramma, se di superficie superiore ad 1 ettaro; <i>vige l'obbligo di estirpazione ceppaie delle piante eliminate, anche su terreni acclivi.</i>
Toscana LR 21/03/2000 n. 39 Art. 3 e 54 DGR 30-5-2022 n. 602 L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).	Art. 3 c. 1: Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. <i>Attuazione misure/azioni forestali per l'anno 2022. Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111) Incentivi a favore di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali: miglioramento o recupero di castagneti da frutto. Tipologia di intervento. La Regione Toscana con il presente intervento intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, ed istituito nello stato di previsione del Mipaaf. Obiettivi specifici. La misura è coerente con i seguenti obiettivi specifici: migliorare la difesa e la messa in sicurezza del suolo; favorire la tutela ambientale; favorire la gestione del paesaggio; contrastare il dissesto idrogeologico; favorire l'azione di imprese agricole e forestali. Con questa misura i fondi assegnati con il Decreto Mipaaf di concerto con il MiTE del 29/09/2021, n. 486302, e impegnati e liquidati con il Decreto Mipaaf del 26/11/2021, n. 623017, vengono utilizzati per il sostegno a interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo e al recupero funzionale/ristrutturazione/miglioramento dei castagneti da frutto, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio, il recupero funzionale dell'ecosistema, e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali della Regione, purché ricadenti in superfici di cui all'articolo 3 della Legge Forestale</i>		La misura 8.5 PSR interviene sul recupero dei castagneti da frutto in chiave ambientale: D. Dirig. reg. 3-12-2018 n. 19542 Nei castagneti sono ammissibili SOLO interventi per il recupero di piante di castagno da frutto monumentali purché localizzate all'interno di aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015) o all'interno della Rete Natura 2000 e purché gli interventi non siano finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni ma solo al mantenimento del paesaggio o dell'habitat. Il recupero del castagneto deve essere previsto da Piani o Programmi o altri strumenti pubblici di pianificazione territoriale e

	<p>della Toscana (L.R. 39/2000 e s.m.i.). I castagneti da frutto, che ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del TUFF sono classificati bosco dalla legge forestale della Toscana, rappresentano un elemento importante del paesaggio toscano, caratterizzando molte aree interne della regione, e hanno sempre avuto un ruolo essenziale per l'economia delle popolazioni dei territori interni e montani. A causa dell'abbandono delle attività colturali e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, sempre presenti in questi popolamenti, si determina un importante impoverimento nella struttura del paesaggio di molte aree e nell'azione di presidio del territorio, e aumenta il rischio che si verificano fenomeni di dissesto idrogeologico, anche gravi, ancora più pericolosi se si considera la frequente vicinanza di questi boschi a centri abitati o a infrastrutture. Pertanto, gli interventi finanziabili sono volti al superamento di situazioni di degrado o di danno causato da eventi gravi o dall'abbandono colturale, tali da comprometterne la funzionalità del popolamento o la sicurezza di infrastrutture sottese alle superna forestali oggetto dell'intervento, e riguardano: -interventi selvicolturali, finalizzate al recupero delle piante da frutto e, in generale, di miglioramento del castagneto da frutto; interventi sulla viabilità forestale, <u>solo se sono funzionali e propedeutici al miglioramento della superficie forestale e se realizzati nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento; realizzazione/ miglioramento/ ripristino di sistemazioni idraulico forestali nell'area occupata dal castagneto;</u> interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua, la stabilità dei versanti boscati;</p>		<p>paesaggistici o dai Piani di gestione delle aree protette, che ne devono riconoscere il ruolo e l'importanza paesaggistica e culturale per l'area in cui sono inseriti. Gli interventi sono ammissibili solo in popolamenti in cui le piante di castagno da frutto sono di dimensioni e pregio tali da corrispondere agli obiettivi della misura e sopra definiti. In tal caso sono ammissibili interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio delle piante estranee al castagneto da frutto; - potature di risanamento delle chiome, finalizzate al recupero delle piante. <p>Non sono ammissibili interventi di messa a dimora di nuove piante innestate o l'esecuzione di innesti di selvaggioni o polloni.</p>
<p>Piemonte DGR 11/10/2019 n. 1-361 (L.R. 4/2009 art. 3)</p>	<p>La DGR valorizza, le previsioni del D. Lgs. 34 del 3 aprile 2018, che all'art. 5 comma 1 lett. b) individua <i>tra le aree escluse dalla definizione di bosco i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale</i></p>	<p>Recupero castagneto abbandonato autorizzabile se in presenza di almeno 30 soggetti innestati vitali/ettaro.</p>	<p>A regime: almeno 80 piante/ettaro, tra innesti e nuovi impianti, a seguito dell'intervento di recupero</p>
<p>Calabria L.R. 12/10/2012 n. 45 e Reg. 9/4/2020 n. 2</p>	<p>Il castagneto da frutto in attualità di coltura non rientra nella definizione di bosco, cui è ricondotto solo il castagneto da frutto abbandonato in fase di rinaturalizzazione</p>	<p>Castagneti che non siano stati oggetto di manutenzione negli ultimi 10 anni</p>	<p><i>Sono soggette ad autorizzazione, su progetto con cronogramma dei lavori per 5 anni: il taglio di specie diverse dal castagno, le potature di recupero, l'eliminazione di piante di castagno non recuperabili</i></p>

Riferimenti regionali di interesse ai fini degli interventi di recupero

<p>Marche DGR 3-2-2020 n. 106 (aiuti in <i>de minimis</i>)</p>	<p>Azioni di rilancio delle aree terremotate: sostegno in <i>de minimis</i> per il recupero dei castagneti abbandonati.</p>
<p>Friuli-Venezia Giulia L.R. 4-3-2022 n. 4 (pianificazione castanicola regionale)</p>	<p><i>Art. 1 c. 1 ... al fine di preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, la presente legge promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto dei territori collinari e montani del Friuli-Venezia Giulia, nonché la creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate.</i></p> <p>Art. 2 Piano castanicolo regionale.</p> <p>1. In conformità con i contenuti del Piano nazionale del settore castanicolo, il Piano castanicolo regionale, di seguito denominato Piano, è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali di sviluppo della castanicoltura da frutto, di salvaguardia delle varietà autoctone, di recupero della coltivazione secondo modelli sostenibili, nonché di incremento del prodotto e delle superfici coltivate.</p> <p>2. Il Piano in particolare:</p> <p>a) stabilisce i criteri per l'individuazione dei castagneti da frutto, ivi compresi quelli abbandonati e non in attualità di coltura, e individua i territori del Friuli-Venezia Giulia nei quali sono situati i castagneti da frutto esistenti, nonché le aree vocate alla castanicoltura da frutto;</p> <p>b) individua i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'inventario castanicolo regionale quale sistema informativo territoriale in forma WEBGIS;</p> <p>c) individua le migliori tecniche colturali per la valorizzazione e il recupero dei castagneti da frutto esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti intensivi con tecniche razionali, privilegiando l'utilizzo del germoplasma autoctono e le varietà maggiormente resistenti alle principali patologie;</p> <p>d) effettua la ricognizione degli strumenti di sostegno già esistenti per la castanicoltura da frutto nell'ambito delle politiche nazionali e regionali relative allo sviluppo rurale;</p> <p>e) indica le priorità e le linee di intervento regionale per il recupero dei castagneti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate;</p> <p>f) individua i principi per la valorizzazione delle funzioni ambientali, paesaggistiche e sociali dei castagneti storici;</p> <p>g) individua le attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e promozione necessarie alla valorizzazione del settore castanicolo, favorendo la collaborazione con i vivai forestali regionali e gli organismi pubblici e privati competenti in materia.</p> <p>3. Il Piano è predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) avvalendosi del Tavolo tecnico castanicolo regionale, che è composto da funzionari regionali, esperti del settore e rappresentanti degli enti di ricerca, con particolare riferimento alle Università di Udine e Trieste. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore del Servizio competente di ERS.A. La partecipazione al Tavolo è gratuita.</p> <p>4. Il Piano è adottato da ERS.A previa consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati.</p> <p>5. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, previo parere della competente Commissione consiliare.</p> <p>6. Il Piano ha validità settennale e può essere aggiornato, anche prima della scadenza, con le stesse modalità stabilite per l'approvazione.</p>